

LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 2016, N. 8

Disposizioni urgenti in materia di enti locali¹

Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*²
- b) *(omissis)*³
- c) *(omissis)*⁴
- d) *(omissis)*⁵

Art. 2 (Proroga della validità delle graduatorie di concorso pubblico nei comuni della provincia di Trento)

1. In considerazione delle limitazioni alle assunzioni disposte dalla legge provinciale di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 e successive modificazioni, nei comuni della provincia di Trento l'efficacia delle graduatorie di concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge o scadute nel corso dell'anno 2016 è prorogata al 31 dicembre 2018.

¹ In B.U. 4 ottobre 2016, n. 40 – Supplemento n. 4.

² Inserisce il comma 1-*bis* dopo il comma 1 dell'art. 53 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

³ Modifica il comma 1 dell'art. 59 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

⁴ Modifica il comma 2 dell'art. 59 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

⁵ Aggiunge due periodi alla fine del comma 2 dell'art. 59 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

Art. 3 (Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali)

1. La nuova disciplina recata dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 si applica ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 31 del 2015.⁶

[Art. 4 (Testo unico)]

1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di personale contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 5 marzo 1983, n. 1, 5 marzo 1993, n. 4, 27 febbraio 1997, n. 2, 23 ottobre 1998, n. 10, 16 luglio 2004, n. 1, 22 dicembre 2004, n. 7, 20 marzo 2007, n. 2, 4 dicembre 2007, n. 4, 15 luglio 2009, n. 5, 9 dicembre 2014, n. 11, 15 dicembre 2015, n. 27 e 15 dicembre 2015, n. 31.]⁷

Art. 5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁶ Comma modificato dall'art. 8, comma 1 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

⁷ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 2, lett. s), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.